



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione N° 24

Seduta del 28/11/2025

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio per sentenza C.G.A.R.S. REG. PROV. COLL. n. 00787 - REG. RIC n. 01487/2024 pubblicata il 21/10/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese novembre alle ore 19:30 e seguenti, in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R.:n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. 10 ed assenti, sebbene invitati, N. 2 Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

Componente	Presente
Italia Benedetta	NO
Pelligra Giuseppe	SI
Burgio Oriana	SI
Lombardo Angela	SI
Torcasso Marco	SI
Scorpo Sebastiano	SI
D'Aquino Giuseppe	SI
Terranova Emilio	SI
Oliva Francesca	SI
Mangiafico Pietro	NO
Cassia Salvatrice	SI
Germano Giuseppe	SI

Ai sensi dell'art. 20 – 3 comma – della L.R. n. 7/92 è stato diramato avviso di convocazione al Sindaco On. Spada Tiziano Fabio - Sindaco il quale è presente.

Presiede l'adunanza il Presidente Dott. Pelligra Giuseppe il quale con l'assistenza del Vice Segretario Capo Dott. Listo Antonino accertata la legalità del numero di intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/89, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 12 in carica 12 Presenti 10 e pertanto dichiara aperta la seduta che è PUBBLICA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

“....“Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”;

VISTA la Sentenza REG. PROV. COLL. N° 00787 - REG. RIC N. 01487/2024, pubblicata il 21.10.2025 e trasmessa l'indomani al Comune di Solarino dal legale di parte attrice Avv. Francesco Buscaglia, con la quale il C.G.A.R.S., nell'accogliere il ricorso incoato dai Revisori dei Conti dell'Ente Dottori Francesco Saverio Liuni, Michelangelo Aurnia e Pino Erba, ha disposto per la loro reintegra nelle funzioni sino al completamento del mandato triennale, condannando altresì il Comune al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti, complessivamente liquidate in euro 6.000,00(seimila/00), oltre spese generali, accessori di legge e rifusione dei contributi unificati versati per il doppio grado di giudizio;

VISTA la nota acclarata al generale in data 18.11.2025 con il n° 18540 con la quale gli attori hanno richiesto all'Ente il pagamento di quanto stabilito in sentenza pro quota;

RILEVATO che l'art. 194, comma 1, lettera a), del T.U.E.L., prevede la fattispecie delle “sentenze esecutive” tra le cause di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio da parte dell'organo Consiliare, da effettuarsi con deliberazione (Consiliare) di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità;

CONSIDERATO che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità; la disciplina legislativa di cui al Capo IV del T.U.E.L., in quanto finalizzata alla migliore applicazione in materia di gestione degli Enti Locali dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli Enti in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006, ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 del T.U.E.L., è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione Sicilia in sede consultiva – Delibera n. 2/2005 del 23/02/2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sezioni di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia – Delibera n. 6/2005);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell’interesse pubblico a non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall’art. 194 citato per l’adeguamento del debito fuori bilancio (così Cassazione Civile, Sezione I, 16/06/2000, n.8223);

PRESO ATTO che il debito derivante dalla Sentenza C.G.A.R.S. REG.PROV.COLL. N° 00787 - REG.RIC N. 01487/2024 pubblicata il 21.10.2025 ammontante complessivamente a € 10.379,72 trova copertura finanziaria al Capitolo in Uscita 436, Cod. 01.11.1.104, denominato “Spese per Liti”, del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 08/04/2024;

ATTESO che il Ministero dell'Interno con Circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93, ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono:

- *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

RILEVATO che, l’art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, dispone che *“I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”*;

RICHIESTO il preventivo parere al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 6, del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTI:

- l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente O.R.EE.LL.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 08/04/2024;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e trascritti:

- 1) **DI RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di cui in premessa per la complessiva somma di € 10.379,72 derivante dalla Sentenza C.G.A.R.S. REG.PROV.COLL. N° 00787 - REG.RIC N. 01487/2024 pubblicata il 21.10.2025;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che la superiore somma dovrà essere erogata a favore dei seguenti soggetti e per gli importi indicati a fianco a ciascuno:

<i>SOGGETTO CREDITORE</i>	<i>IMPORTO</i>
Dott. Liuni Francesco Saverio	€ 3.459,90
Dott. Aurnia Michelangelo	€ 3.459,90
Dott. Erba Pino	€ 3.459,90
<i>TOTALE</i>	<i>€ 10.379,70</i>

- 3) **DI DARE ATTO** che il debito derivante dalla Sentenza C.G.A.R.S. REG.PROV.COLL. N° 00787 - REG.RIC N. 01487/2024 pubblicata il 21.10.2025., ammontante complessivamente a complessive € 10.379,72 trova copertura finanziaria al Capitolo 436, Cod. 01.11.1.104, denominato "Spese per Liti del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 08/04/2024;
- 4) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Affari Amministrativi la predisposizione del provvedimento di impegno e di liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
- 6) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Istr. Amm.vo Concetta Bottaro
Firmato digitalmente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

VISTI i superiori pareri;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

VISTO l'esito delle esperite votazioni (presenti 10- votanti 10 – favorevoli 10, espressi ed accertati nei modi di legge:

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono confermate, di accogliere ed approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione;
- 2) di dichiarare, con apposita ed unanime votazione ed in considerazione delle ragioni di urgenza rappresentate nella superiore proposta, immediatamente esecutiva l'adottata deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 44 del 3/12/1991.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente Dott. Pelligra Giuseppe	
Il Consigliere Anziano Dott.ssa Oliva Francesca	Il Vice Segretario Comunale Dott. Listo Antonino

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo online del Comune per **gg. 15** consecutivi dal giorno 04/12/2025 al 19/12/2025, col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE F.to	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to
---------------------------	--------------------------------

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li _____

	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to
--	--------------------------------
